



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE FORNITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DELLE PRESCRIZIONI ASSUNTE CON DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (adottate ai sensi dell'art. 83, co. 6, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2020, ulteriormente modificato con D.L. n. 28/2020)

IL PRESIDENTE

visti:

- il Decreto Legge 23.2.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 1, lett. k, e l'art. 2;

- le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23.2.2020, e recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di COVID-19 nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria";

- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25.2.2020, avente ad oggetto "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. n. 6/2020";

- la Circolare del Dipartimento per la Giustizia Minorile del 26.2.2020, che richiama la Circolare del 22.2.2020 del Ministero della Salute;

- le Circolari del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23, del 26 e del 27.2 e del 6.3.2020, recanti "Indicazioni urgenti ed aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative";

- le linee guida, condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense, per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di data 28 febbraio 2020;

- il D.P.C.M. primo marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

33



- le Ordinanze del Presidente della giunta Regionale del Molise del 26.2, dell'8.3 e del 30.4.2020;
- Il Decreto Legge n. 9 del 2.3.2020;
- i D.P.C.M. nn. 9 ed 11/2020;
- la delibera del C.S.M. del 26.3.2020 relativa alle linee guida in ordine all'emergenza Covid 19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte;
- il D.L. 8.4.2020, n. 23, ed in specie l'art. 36, che prevede la proroga del termine del 15.4.2020, indicato nel citato art. 83 del D.L. n. 18, all'11.5.2020;
- il D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27/2020, ed in particolare l'art. 83, comma 6, in cui si prevede la possibilità per i capi degli uffici di adottare per il periodo compreso tra il 12.5 ed il 31.7.2020 le misure indicate nel comma 7 della suddetta norma;
- il D.P.C.M. del 26.4.2020;
- il D.L. 30.4.2020, n. 28 in corso di conversione;
- la Circolare del 2.5.2020 del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, avente ad oggetto "Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus, informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzazione per avvio "fase due";
- visto il protocollo del 16.4.2020 stipulato tra il Tribunale per i minorenni di Campobasso, la Procura in sede ed i Consigli dell'ordine degli avvocati di Campobasso, Isernia e Larino per la gestione delle udienze civili presso il T.M. tramite collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. f), del D.l. n. 18/2020;
- rilevato che, allo stato attuale non sono stati assunti dalle Autorità competenti, nè a livello nazionale né a livello locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici e che, di conseguenza, sino a nuove disposizioni collegate all'evoluzione del rischio sanitario, l'attività giudiziaria deve continuare a svolgersi, e che, tuttavia, l'emergenza epidemiologica in corso, rende necessario assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da assicurare l'efficace funzionamento degli uffici giudiziari, limitando disagi e disfunzioni e garantendo la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo, oltre che del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad esse adiacenti, nelle cancellerie, nelle segreterie ed in ogni altro ufficio;
- dato atto, per quanto attiene al Tribunale per i Minorenni di Campobasso, che, con nota a firma del Direttore del 2.3.2020, si è provveduto a trasmettere all'Autorità regionale competente ad adottare eventuali controlli l'elenco dei magistrati e dei dipendenti che

33

prestano servizio presso il Tribunale, residenti in regioni diverse dal Molise, che si sono acquisite, a far data dal 27.2.2020, e messe a disposizione degli utenti e dei dipendenti, confezioni di soluzione disinfettante per il lavaggio delle mani, e che si è altresì disposta l'affissione nei locali dell'Ufficio delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute richiamate in premessa, nonché di idonea comunicazione volta ad evitare affollamenti nei locali dell'Ufficio;

- considerato che, con atto del 5.3.2020, lo scrivente ha, tra l'altro, raccomandato alle Colleghe ed ai Giudici onorari:

- di evitare il sovraffollamento nelle aule di udienza e nelle stanze in cui si espletano adempimenti istruttori, distribuendo i procedimenti da trattare in distinte fasce orarie o con eventuali altri opportuni provvedimenti;

- di invitare i presenti, dando seguito a quanto già disposto nei locali del T.M. a mezzo affissione, a non avvicinarsi più di quanto strettamente necessario l'uno all'altro al giudice e al personale amministrativo (almeno un metro di distanza interpersonale), nonché ad utilizzare la soluzione disinfettante disponibile nella saletta riservata agli Avvocati;

- considerato che in data 9 e 12.3.2020 il sottoscritto dirigente ha adottato in via di urgenza ordini di servizio finalizzati a regolamentare in senso restrittivo l'accesso al Tribunale, limitare l'affollamento nei locali dell'Ufficio ed assicurare un ordinato svolgimento delle udienze e delle attività delle cancellerie, nell'ottica di garantire la tutela della salute degli utenti e di tutto il personale in servizio;

- rilevato che in data 19.3.2020, ai sensi di quanto previsto per i capi degli uffici dall'art. 83, comma 5, del D.L. n. 18/2020, il sottoscritto presidente ha adottato le misure indicate nel comma 7, lett. da a) a f) ed h) della suddetta norma;

- ritenuto inoltre che, con provvedimento del 23.3.2020, lo scrivente ha provveduto alla determinazione delle attività indifferibili dell'Ufficio, alla costituzione dei presidi ed alla regolamentazione delle prestazioni lavorative del personale amministrativo, e che in pari data ha invitato i giudici e tutto il personale in servizio a non lasciare il proprio domicilio ed informare il medico di famiglia per gli interventi di competenza qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5°, o siano presenti altri sintomi influenzali - con divieto in tali casi di accesso al Tribunale - ed ha reiterato la prescrizione di osservare la distanza interpersonale di almeno un metro e di aerare gli ambienti di lavoro;

- considerato che con tale atto ha anche raccomandato di lavarsi con frequenza le mani, utilizzando la soluzione igienizzante od il sapone detergente presenti in Ufficio e di provvedere alla disinfezione della propria postazione, inclusi tastiera e schermo dei p.c.;

33

- dato atto inoltre che in data 30.3.2020 sono stati installati due dispenser, al piano terra dell'edificio ove ha sede l'Ufficio ed al piano del T.M., contenenti gel igienizzante per le mani, a disposizione del personale e dell'utenza, e sono stati acquisite n. 50 mascherine chirurgiche (sono in corso di acquisizione ulteriori DPI);
- considerato altresì che con provvedimento del 14.4.2020 il sottoscritto presidente ha provveduto ad estendere l'efficacia delle misura organizzative sino all'11.5.2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020;
- rilevato che il comma 6 dell'art. 83 del cit. D.L. n. 18, convertito nella Legge n. 27/2020, e modificato dal D.L. n. 28/2020, prevede che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati, adottano, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti, le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;
- considerato che, a norma del comma 7, per assicurare le suddette finalità i dirigenti possono adottare le seguenti misure:
 - a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
 - b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
 - c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
 - d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

33

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la Pubblica Amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni indicate al comma 3, e precisamente:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di

procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
- rilevato quindi che è dovere del dirigente dell'Ufficio giudiziario (v. Circolare del Dipartimento per la Giustizia Minorile del 26.2.2020, Circolare del Ministero per la P.A. del 25.2.2020 - art. 8, Circolare del Capo del D.O.G. del 26 febbraio 2020, nota del Procuratore Generale del 5.3.2020, Delibera C.S.M. del 26.3.2020, D.P.C.M. del

33

26.4.2020, L. n. 27/2020), evitare il sovraffollamento nei locali del Tribunale che non consenta l'osservanza di idonee misure di prevenzione per gli utenti, i difensori ed il personale tutto, ed in specie della distanza minima interpersonale di almeno un metro;

- considerato sul punto che, avuto riguardo ai ridotti spazi di cui dispone il Tribunale per i Minorenni di Campobasso e dell'impossibilità di determinare con precisione la durata delle udienze, civili e penali, si rende necessario adottare le disposizioni dettagliatamente indicate nella parte dispositiva del presente atto, essendo espressamente prevista, come sopra richiamato, l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, con possibilità di rinvio delle udienze a data successiva al 31.7.2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate;

- ritenuto che, ai fini indicati ai punti che precedono, a norma di quanto previsto dall'art. 83, comma 7, lett. b, della L. n. 27/2020, va anche limitato l'orario di apertura al pubblico del Tribunale e prevista la necessità di specifica prenotazione per l'accesso ai servizi;

- rilevato che tali decisioni si impongono anche alla luce dell'impossibilità di controllare il rispetto della distanza per un numero elevato di persone all'interno dell'ufficio, compreso il personale, chiamate inevitabilmente a continui spostamenti tra i vari ambienti;

- considerato inoltre che deve tenersi conto della riduzione del personale amministrativo in servizio, alla luce della diffusa concessione di congedi e di riposi compensativi;

- letta la comunicazione dell'Autorità sanitaria regionale del 4.5.2020, pervenuta per il tramite del Presidente della Giunta Regionale del Molise, con cui si rappresenta la persistenza ed il pericolo di aumento del contagio da Covid 19 nella Regione Molise, e quindi l'opportunità di prorogare, in un'ottica prudentiale di tutela della salute pubblica, fatte salve le funzioni essenziali, il rinvio delle udienze sino al 31.5.2020;

- considerato che occorre assicurare che la ripresa delle attività giudiziarie si svolga in modo tale da prevenire il rischio epidemico;

- rilevato in effetti che il lasso di tempo intercorrente sino alla suddetta data del 31 maggio permetterà di procedere alle necessarie verifiche ed a programmare il lavoro giudiziario, anche alla luce della prossima rimodulazione delle funzioni del personale in servizio;

- considerato che per il Tribunale per i Minorenni non è attivo il processo civile telematico;

- d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello;

- sentiti per le vie brevi il Procuratore della Repubblica in sede, le colleghe del T.M. ed i Presidenti dei Consigli dell'Ordine di Campobasso, Isernia e Larino;

DISPONE

l'adozione, a far data dal 12.5.2020 e sino al 31.5.2020, delle seguenti misure organizzative:

1. le udienze penali, salve le eccezioni indicate all'art. 83, co. 3, lett. b) e c) della L. n. 27/2020, sono rinviate a data successiva al 31.5.2020; i presidenti dei collegi provvederanno ad individuare le relative date;
2. le udienze civili, con eccezione di quelle relative ai procedimenti di cui al citato art. 83, co. 3, lett. a) della L. n. 27/2020, sono parimenti rinviate a data successiva al 31.5.2020;
3. nelle camere di consiglio civili, in attuazione dell'art. 83 cit., saranno trattati i procedimenti relativi a dichiarazioni di adottabilità, a minori stranieri non accompagnati, a minorenni allontanati dalla famiglia, quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio, od aventi carattere di urgenza;
4. per tutte le udienze, in via generale, si dovrà prevedere la trattazione dei procedimenti in orari scaglionati, limitando, per quanto possibile e senza pregiudizio per le parti, la presenza in udienza di soggetti diversi dall'avvocato e dalle stesse parti, così da evitare nel massimo grado ogni affollamento e la concomitante presenza nell'aula di un numero di soggetti che impedisca il rispetto del limite minimo di distanza di un metro di una persona dall'altra; la cancelleria fornirà ai giudici le indicazioni necessarie sul calendario;
5. la suddetta distanza dovrà essere osservata anche nei corridoi dell'ufficio giudiziario e nelle aree di transito; il personale di vigilanza è incaricato del rispetto di tale prescrizione;
6. le udienze istruttorie civili saranno tenute secondo le indicazioni di cui all'ordine di servizio del 12.3.2020 (con la presenza, per singolo atto istruttorio, di non più di due persone contemporaneamente, eccettuato il magistrato delegato), ove possibile, anche nell'aula penale, che assicura maggiore spazio, garantendo in ogni caso il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro; le udienze istruttorie civili dei giudici onorari saranno tenute nelle due stanze a ciò deputate poste al piano terra, assicurando anche per tali udienze il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro ;
7. le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la P.A., potranno essere tenute - ove tecnicamente possibile, secondo quanto previsto dal protocollo stipulato il 16.4.2020 tra il T.M., la Procura in sede ed i C.O.A. del

Distretto - mediante l'utilizzo del mezzo di comunicazione telematico Microsoft Teams, messo a disposizione dalla D.G.S.I.A., dandone atto a verbale:

8. le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno tenersi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

9. gli ausiliari del giudice potranno svolgere la propria attività con collegamenti da remoto, con modalità tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

10. non potranno trattarsi più di **tre istruttorie civili al giorno, a distanza di tempo di almeno un'ora e mezza l'una dall'altra**, con inizio alle ore 9,00.

11. potrà essere disposto il rinvio, secondo quanto prevede la delibera del C.S.M. del 26.3.2020, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, co. 3, lett. a), in presenza di diritti disponibili, qualora siano le parti concordemente a richiederlo;

12. le istruttorie relative ai procedimenti civili non urgenti di nuova iscrizione saranno fissate in data successiva al 31.5.2020, con l'osservanza delle regole sopra indicate;

13. la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sarà assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

14. fermo quanto previsto dal comma 12 del cit. art. 83 della L. n. 27/2020 e succ. mod., le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, secondo le modalità indicate nel comma 12 bis del suddetto provvedimento normativo. Fermo quanto previsto dal comma 12 della stessa legge, dette disposizioni non potranno applicarsi, salvo che le parti vi

acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti;

15. **tutti i partecipanti alle udienze dovranno utilizzare mascherine di protezione;**

16. l'orario di apertura al pubblico del Tribunale (con eccezione delle persone chiamate a partecipare ad udienze), in deroga a quanto previsto dall'art. 162 della L. n. 1196/1960, è limitato nei seguenti termini: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale; non è più previsto l'accesso pomeridiano del martedì e del giovedì;

17. l'accesso ai servizi dei difensori e degli utenti è consentito per i soli atti urgenti inerenti ai procedimenti di cui al citato art. 83, co. 3, lett. a), b) e c) del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 28/2020, e solo previa prenotazione telefonica, da effettuarsi almeno un giorno prima e nella rigorosa osservanza dell'orario che sarà indicato dalla Cancelleria, a seguito di contatto ai numeri telefonici 0874/400125 o 0874/400122 (l'operatore annoterà il cognome dell'interessato e l'orario e trasmetterà giornalmente la lista al personale di vigilanza che controllerà l'accesso), con il limite di non più di quattro adempimenti per ora, salvi i casi di eccezionale urgenza, da comprovare adeguatamente;

18. le istanze o gli atti da depositare dovranno essere già formati; non è consentito provvedere alla loro redazione nei locali del T.M. e comunque non è ammessa la permanenza oltre i dieci minuti;

19. è consentito l'accesso di una sola persona per volta, per i settori civile e penale, all'interno del locale del T.M. interessato all'adempimento da effettuarsi, previa esibizione al personale di vigilanza dell'autocertificazione prevista dalla normativa in vigore sui motivi dello spostamento;

20. **tutti gli utenti, compresi gli interessati alle udienze, attenderanno il proprio turno nel porticato del Tribunale ;**

21. per le comunicazioni e trasmissioni di atti dovranno escludersi le consegne manuali e procedersi in via telematica;

22. la Cancelleria penale è autorizzata alla ricezione di istanze di richiesta di copie e di altre semplici comunicazioni provenienti dai difensori tramite posta elettronica certificata;

23. il personale addetto alla vigilanza provvederà a controllare gli accessi del pubblico e ad evitare ogni affollamento nelle aree comuni, compreso il porticato, secondo le disposizioni adottate dal Procuratore Generale il 5.3.2020;

33


24. riserva l'adozione di nuove misure organizzative per il periodo successivo al 31.5.2020:


Il presente provvedimento sarà pubblicato nella home page del sito internet del Tribunale e comunicata ai Magistrati (anche onorari), al Direttore ed al personale amministrativo in servizio, oltre che al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, alla Rappresentanza sindacale unitaria, alle OO.SS., al Medico competente, al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ed alla Federalpol.

Campobasso, 7 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Dr. Prospero Petri





TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO

Campobasso 7 maggio 2020

Al Signor Presidente
della Corte di Appello
di Campobasso

Oggetto: Misure organizzative ex art. 83, co. 6, L. n. 27/2020.

Gentile Presidente,

trasmetto in allegato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 6, della Legge n. 27/2020, bozza del provvedimento recante misure organizzative del Tribunale per i Minorenni.


Cordiali saluti.

Il Presidente
~~dr. Prospero Petti~~
[Signature]

*V^o esprime il proprio
consenso
CB. 7.5.2020*

Il Presidente della Corte
dr. *Rossana Tesulano*





Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di CAMPOBASSO

A.O.O. 07000600703 - U.O. Segreteria Generale

Prot. inf. 4610 /2020/U

Campobasso, 8 maggio 2020

Al Sig. PRESIDENTE del
TRIBUNALE per i MINORENNI di
CAMPOBASSO

OGGETTO: Misure organizzative ex art. 83, comma 6, L. n. 27/2020.

Vista la bozza del provvedimento trasmessa in data 7 maggio 2020 con nota prot. n. 460/2020, si esprime il proprio assenso, ex art. 83, comma 6, D.L. n. 17 del 2020, alle misure organizzative che la S.V. intende adottare.

Cordiali saluti.

IL PROCURATORE GENERALE REGGENTE
dott. Antonio La Rana